

PREAMBOLO

REGISTRATO A LECCO IL 31 LUG. 2019
N° 1681

L'Associazione nasce dai principi costitutivi della CISL e alle finalità sociali della quale essa si ispira, assumendoli per sostenere e promuovere l'elevazione sociale dei lavoratori e garantire agli stessi, nel rispetto delle leggi, una migliore condizione di vita.

ESSENTE

Statuto dell'Associazione di Volontariato

"ANOLF MONZA BRIANZA LECCO -odv-"

"Associazione Nazionale Oltre le Frontiere Monza Brianza Lecco -odv-"

Costituita il 08/10/1998

*Statuto come modificato dall'Assemblea Straordinaria
del 22 luglio 2019*

IL FUNZIONARIO
CORRISPONDENTE
FIRMA SU DELEGAZIONE
Anna PETRAZZUOLO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, nello spirito della Costituzione italiana e ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 una Associazione avente la seguente denominazione:

"Associazione Nazionale Oltre le Frontiere Monza Brianza Lecco odv" in forma abbreviata **"ANOLF Monza Brianza Lecco odv"**, da ora in avanti denominata **"Associazione"**, con sede legale nel Comune di Lecco e con durata illimitata.

L'ANOLF Monza Brianza Lecco aderisce **All'ANOLF regionale della Lombardia** - costituita il 27/11/1996, registrato presso l'Ufficio del Registro di Milano n. 25040 in data 11/12/1996 - e **All'ANOLF Nazionale** - costituita il 22 dicembre 1989 con atto notarile, repertorio n. 288584, raccolta n. 19387, registrato presso l'Ufficio del Registro di Latina, n. 136 in data 10/01/1990 e successive modifiche - delle quali, nella propria completa autonomia, segue i principi ed attua gli scopi espressi nei relativi statuti.

Essa, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale può aderire ad altre reti di enti del terzo settore e/o enti del terzo settore che abbiano stessi fini e modalità operative, per meglio adempiere agli scopi statutari anche ai sensi delle peculiari norme in materia di Codice del Terzo Settore ed in particolare a quanto previsto dall'articolo 41 del quale segue i principi ed attua gli scopi espressi nel relativo Statuto.

Articolo 2 (Finalità)

L'Associazione è sede permanente di vita associativa, a carattere volontario, democratico, senza collateralità alcuna con formazioni o movimenti politici e partitici.

Essa non persegue finalità di lucro neanche in forma indiretta e si avvale in maniera prevalente di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Essa potrà avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 117-2017.

Il presente Statuto rispetta tutti i vincoli, propri di un'Organizzazione di Volontariato previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione affronta gli aspetti legati all'accoglienza umanitaria e d'integrazione sociale dei migranti.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, così come definite dall'art.5 comma 1 del D. Leg. 117/2017:

lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

lett. r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lett.w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

E' specifico intendimento dell'Associazione concorrere con ogni mezzo alla piena integrazione dei migranti nella società italiana ed europea, promuovendo i loro diritti e quelli delle loro famiglie.

In tale quadro l'Associazione vuole concorrere alla soluzione dei grandi problemi relativi al rapporto tra le nazioni ed alla promozione della pace, della non violenza, del disarmo e di una nuova concezione dei rapporti con la natura e l'ambiente.

Le attività sono svolte a favore di terzi e saranno orientate alla crescita dell'amicizia e della fratellanza tra i popoli, come prima e fondamentale base per la costruzione di una società nuova, basata sulla solidarietà e non sullo sfruttamento.

I soci credono fermamente che ogni diversità è ricchezza e che la pace è armoniosa convivenza nelle differenze, con esclusione di ogni forma di razzismo, di xenofobia, di emarginazione.

L'Associazione promuove qualsiasi attività sociale che favorisca e stimoli l'integrazione effettiva di tutte le minoranze nella nostra società, con attenzione a tutti i loro bisogni, nel pieno rispetto dei loro diritti, della loro identità culturale e religiosa, nonché dei valori fondamentali dell'ordinamento democratico, prefiggendosi di realizzare questi obiettivi innanzitutto nella vita interna dell'Associazione.

Articolo 3 (Attività)

L'Associazione si propone di:

- Organizzare e mettere a disposizione nei confronti di terzi, servizi di consulenza, informazione e assistenza, corsi di formazione professionale, di lingua e di cultura italiana, di conoscenza del sistema normativo;
- promuovere, anche in sede legale, la difesa dei diritti e degli interessi degli immigrati, dei rifugiati e dei richiedenti asilo;
- promuovere strutture, anche sotto forma di cooperative d'immigrati o d'immigrati e d'italiani, al fine di favorire l'inserimento o la realizzazione di specifici progetti nel campo del lavoro;
- promuovere iniziative politiche e sociali atte a soddisfare i bisogni elementari di vita degli immigrati e delle loro famiglie, a partire dalla tutela dei minori e delle donne, all'assistenza sanitaria, al diritto allo studio, fino ai problemi del lavoro e della casa;
- promuovere iniziative politiche e sociali in favore di tutte quelle persone che si trovano in situazioni di disagio sociale.
- realizzare iniziative per l'assistenza ed il reinserimento sociale degli immigrati detenuti;
- favorire l'associazionismo attivo degli immigrati a fini sociali e culturali;
- intraprendere tutte le iniziative politiche, giuridiche e contrattuali idonee a garantire o migliorare il soddisfacimento delle esigenze alloggiative degli immigrati e delle loro famiglie;
- promuovere la conoscenza delle culture dei paesi di provenienza degli immigrati;
- promuovere campagne d'informazione, sottoscrizioni e pubbliche manifestazioni di sensibilizzazione della collettività, contro ogni forma di razzismo e d'intolleranza, per la creazione di una nuova cultura e politica della solidarietà e di educazione alle diversità;
- promuovere rapporti e collaborazioni con Enti pubblici e privati e con Organizzazioni politiche, sindacali, professionali, cooperative ed associative;
- promuovere e coordinare studi, ricerche, dibattiti e seminari;
- sviluppare azione informativa attraverso la produzione e diffusione di periodici, di trasmissioni radiofoniche, televisive, videotape e di ogni altro mezzo utile allo scopo;
- promuovere la ricerca, la raccolta, la conservazione di materiali di documentazione inerenti la propria attività;
- sviluppare campagne d'informazione sulle attività delle Istituzioni Italiane ed Europee, soprattutto su quelle riguardanti il problema degli immigrati ed i rapporti tra Paesi;
- promuovere interventi e strutture di cooperazione tra Paesi;
- svolgere ogni altra attività funzionale al raggiungimento dei fini statuari;
- svolgere attività diverse secondarie e strumentali rispetto all'attività d'interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto.

Per realizzare i propri scopi l'Associazione può:

- acquistare, scambiare e distribuire materiali oggetto della sua attività;
- stampare e divulgare pubblicazioni, anche periodiche;
- promuovere o partecipare ad iniziative, convegni, manifestazioni pubbliche;
- sviluppare contatti e rapporti con enti, istituti, associazioni culturali ed Organismi associativi italiani e stranieri;
- esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla vigente legislazione. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del consiglio direttivo

Articolo 4 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata, a cura del consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 5 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi associativi e di essere eletti negli stessi (se maggiorenni);
- ricevere la tessera dell'Associazione che ne attesta l'adesione;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee
- prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli Organi associativi;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'assemblea dei soci al momento dell'approvazione del bilancio.

Articolo 6 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, mancato pagamento della quota associativa o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli Organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata o mail certificata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può, entro sessanta giorni dalla delibera dell'esclusione, chiedere che si pronunci l'assemblea nella sua seduta successiva.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Nel caso di mancato versamento della quota associativa, il socio viene automaticamente dichiarato decaduto se non provvede al detto versamento 30 giorni prima dell'assemblea del bilancio.

L'esclusione per morosità comporta comunque l'obbligo di soddisfacimento delle obbligazioni assunte fino a tale data, derivanti dalla sua qualità di socio.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione i soci non hanno diritto di pretendere la restituzione della quota o del contributo versato che è in ogni caso da ritenere intrasmissibile.

6.1 – Il socio sottoposto a procedimento penale può essere cautelativamente sospeso a tempo indeterminato, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato.

Competente a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura di urgenza, è il presidente dell'Associazione.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal consiglio direttivo entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa, al venire meno delle cause che l'hanno determinata, è disposta immediatamente dal presidente che l'ha stabilita.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 7 **(Esercizio sociale – bilancio d'esercizio e scritture contabili)**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto e redatto dal presidente e sottoposto al parere dell'organo di controllo (se istituito), il bilancio di esercizio e va approvato entro il 30 aprile di ogni anno dall'Assemblea Sociale e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e deve essere corredato da tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso devono essere disponibili presso la sede sociale oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale ove esistente.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

Articolo 8 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote e dai contributi di terzi, degli associati, da introiti, donazioni, erogazioni, lasciti, comunque pervenuti da tutti i beni mobili ed immobili, acquisiti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, e dagli eventuali proventi di altre attività economiche consentite.

Le quote sociali versate non sono trasmissibili, né rivalutabili.

Le eventuali anticipazioni versate dai soci s'intendono infruttifere d'interessi.

Il Patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività Statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può svolgere ogni attività consentita di carattere patrimoniale, economico e finanziario, utile al raggiungimento dei propri scopi e prevista dal Codice del Terzo Settore, nonché beneficiare, per la realizzazione dei propri scopi, di tutte le provvidenze di legge, nonché di eventuali contributi che possono essere erogati da terzi, Enti e/o Istituzioni e/o Enti del Terzo Settore a carattere locale o nazionale.

Fermo restando che l'Associazione non ha fini di lucro, gli eventuali proventi verranno destinati a finanziare l'attività di ricerca e le iniziative dell'Associazione e potranno essere reinvestiti esclusivamente per i suoi scopi statutari e per le finalità associative.

L'Associazione in particolare intende operare con lo spirito e le finalità previste dalla normativa vigente per le Organizzazioni di Volontariato, avvalendosi di tutte le agevolazioni, contributi, convenzioni e quant'altro previsto dalla vigente normativa.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitali ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 9 (Libri sociali)

L'Associazione si dota dei libri sociali previsti dalla normativa vigente ossia:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e di eventuali altri Organi sociali (qualora costituiti nel corso della vita dell'Associazione);

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali e di accedere al luogo ove sono conservati entro 30 giorni dalla richiesta scritta al Presidente nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo anche con modalità elettroniche.

Articolo 10 (Organi sociali)

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Al verificarsi delle condizioni previste dalla legge o per libera determinazione, possono essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- Organo di controllo;
- Il Collegio dei Garanti.

Articolo 11 (Assemblea dei Soci)

Si riunisce in via ordinaria ogni anno per approvare il bilancio di esercizio e fissare le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, nel libro degli associati e in regola con il versamento delle quote sociali.

Ciascun associato ha un voto. Gli enti soci avranno diritto a un numero di voti (da 1 a 5) in base alla propria rappresentanza numerica, e saranno quantificati nel regolamento della Associazione stessa.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, che deve essere almeno 24 ore dopo la prima, e l'ordine del giorno, la comunicazione deve essere comunicata, anche in formato elettronico almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Elegge e revoca determinandone il numero i componenti del Consiglio Direttivo ed elegge il Presidente;
- Approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Delibera sui ricorsi degli associati;
- Delibera sul numero dei componenti del consiglio direttivo tra 3 e 11;
- Elegge e revoca i componenti dell'Organo di controllo;
- Elegge e revoca i componenti del Collegio dei Garanti;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza
- Discute e decide sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati più uno, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori in carica non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte all'Assemblea dei Soci, dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei propri componenti, o da 1/10 dei soci.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati in prima convocazione in seconda con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 12 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è, tra un'Assemblea dei Soci e l'altra, l'Organo di governo e di amministrazione deliberante dell'Associazione, di cui definisce le linee programmatiche.

Si riunisce almeno una volta l'anno.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, formulando i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli demandati all'Assemblea;
- predisporre l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria o straordinaria su proposta del Presidente;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati e l'esclusione degli stessi;
- designare i rappresentanti dell'Associazione in enti, associazioni, Organismi esterni;
- approva le bozze del bilancio di esercizio presentata dal presidente da portare all'assemblea dei soci, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

- approvare il regolamento di attuazione dello Statuto (se redatto);
- definire le proposte di modifica dello Statuto da presentare all'Assemblea dei Soci;
- decidere di delegare alcune attribuzioni al Presidente, fissando i limiti della delega stessa;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

Articolo 13 **(Linee guida Consiglio Direttivo)**

Il consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra le persone fisiche associate e tra quelle indicate, tra i propri iscritti, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Non può essere nominato componente del Consiglio Direttivo e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri Organi associativi.

Il consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11, eletti dall'Assemblea per la durata di 4 anni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti con voto palese e il voto è segreto quando ciò sia richiesto dalla metà più uno dei componenti o quando si tratti di persone o di questioni per le quali vi possa essere interesse diretto di qualche componente della Assemblea, che in questo caso è tenuto ad astenersi dalla deliberazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato – con almeno 15 giorni di anticipo - dal Presidente che ne fissa l'Ordine del Giorno e sede di svolgimento.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche, su richiesta motivata di 2/3 dei componenti, in tal caso è tenuto alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.

Articolo 14 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e dà attuazione alla decisioni di sua competenza assunte dagli Organi deliberanti.

Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione ed in particolare aprire conti correnti bancari e postali ed operare sugli stessi, compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanza, effettuare pagamenti di qualsiasi natura ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi agli eventuali dipendenti.

Il Presidente dura in carica, quanto il consiglio direttivo, è eletto dal consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il presidente è rieleggibile per un massimo di 3 mandati.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente anche lui eletto all'interno dei soci dal consiglio direttivo contemporanea con il presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 15 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato nell'eventualità che nel corso della vita associativa dovessero ricorrere i requisiti previsti dalla Legge.

Il titolare dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto Organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci.

La carica dell'organo di controllo è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 16 (Collegio Garanti)

Il Collegio dei Garanti è Organo di garanzia statutaria e regolamentare e di giurisdizione interna.

Interpreta le norme statutarie e regolamenti e dà pareri sulla loro corretta applicazione.

Il Collegio dei Garanti è composto da tre componenti, eletti dall'Assemblea, anche tra i non soci.

Il Presidente viene eletto dal Collegio dei Garanti tra i suoi componenti.

La durata del mandato è quadriennale e decidono sui ricorsi a maggioranza.

I Garanti non possono far parte di organismi deliberanti e per la loro candidatura, andranno privilegiate persone di spiccata integrità morale.

Qualsiasi controversia sorga nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente Statuto tra gli Organi, gli associati o Organi e associati deve essere devoluta alla determinazione del Collegio dei Garanti che ha il compito di decidere in unica e definitiva istanza, previa adeguata istruttoria e nel rispetto del principio del contraddittorio.

I ricorsi vanno presentati nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'atto o dalla conoscenza dell'evento che determina la controversia, a meno che la violazione sia ancora in atto al momento del ricorso.

I provvedimenti del Collegio devono essere motivati. Sono comunicati alle parti a mezzo lettera raccomandata e/o mail certificata a cura del Presidente e hanno immediato valore esecutivo.

Articolo 17 (Gratuità delle cariche sociali)

Ai componenti degli Organi sociali sopra riportati, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Per l'attività d'interesse generale prestata le Organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 18 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 19 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario, se non quelli stabiliti per legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

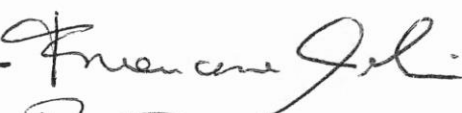
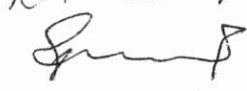
Disposizioni Generali

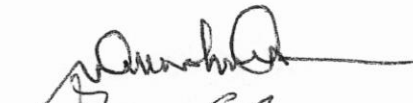
Articolo 20 (Logo)

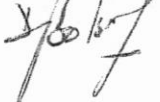
Il "logo" e la denominazione "ANOLF MONZA LECCO E BRIANZA -odv-" sono patrimonio dell'Associazione e solo ad essa ne è demandato l'uso in via esclusiva.

Articolo 21 (Norma finale)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 



Dati ANAGRAFICI

del contribuente **92044940135 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE**

dati Identificativi del Soggetto Diverso da Persona Fisica

Codice fiscale **92044940135** Denominazione **ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE**
 Natura giuridica **ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI (12)**
 Partita IVA - Data attribuzione **2/12/2003**
 Stato -

Attività **ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA (949990)**
 Decorrenza **4/4/2011** Fonte **Collegamento II.DD.**

Sede legale **VIA BESONDA INFERIORE 11, 23900 - LECCO (LC)**
 Decorrenza **4/4/2011** Fonte **Collegamento II.DD.**

Domicilio fiscale **VIA BESONDA INFERIORE 11, 23900 - LECCO (LC)**
 Decorrenza **4/4/2011** Fonte **Collegamento II.DD.**

Luogo di esercizio -
 precedenti luoghi di esercizio non disponibili

Uffici associati al **UFF. TERR. DI LECCO (TNB)**
 domicilio fiscale **D.P. DI LECCO (T9N)**
DR DELLA LOMBARDIA (904)

dati del Rappresentante

Codice fiscale **RMNSDV70D68Z302Q**
 Dati Identificativi **ARMANDO VIRGINIA** **ISILDA**
 Nato a **ANGOLA (EE)** il **28/4/1970**
 Carica **Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore**
 Dal **4/4/2011** Al -

precedenti Sedi Legali

Decorrenza	Indirizzo	Fonte
2/12/2003	VIA BESONDA 11, 23900 - LECCO (LC)	Collegamento II.DD.

precedenti Domicili Fiscali

Decorrenza	Indirizzo	Fonte
2/12/2003	VIA BESONDA 11, 23900 - LECCO (LC)	Collegamento II.DD.

precedenti Attività esercitate

Decorrenza	Attività	Fonte
2/12/2003	ATTIVITA' DEI SINDACATI DI LAVORATORI DIPENDENTI (91200)	Collegamento II.DD.